$CODICEINCENTIVI/La\ bozza\ di\ dlgs\ introduce\ un\ restyling\ degli\ aiutifiscali\ per\ le\ imprese$ 

## Addio ai bonus automatici

## Uno stop a meccanismi come R&S e nuovi investimenti

DI FRANCESCO LEONE

li incentivi automatici al capolinea, nella bozza del codice degli incentivi sono ricompresi anche quelli fiscali con la scomparsa di quelli che sono completamente automatici. Sono queste alcune delle novità della bozza del decreto legislativo contenente il codice degli incentivi attuativo di alcuni punti della legge delega di riordino del sistema degli incentivi alle imprese (L. 160/2023) che sarà esaminato in un prossimo consiglio dei ministri.

I principi della delega. Con l'obiettivo di superare la frammentazione dell'attuale offerta, caratterizzata da regole e procedure (anche completamente) diverse da incentivo ad incentivo, la citata legge delega prevede l'adozione di un "codice degli incentivi" a cui viene affidato il compito di delineare i contenuti minimi dei bandi (cioè regole "di base" uniformi, applicabili a tutti - o quasi - gli incentivi) nonché i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi.

La classificazione del codice. Dalla lettura del codice, ad oggi in bozza, emerge, sin da subito, come il governo abbia preso atto del fatto che gli incentivi fiscali presentano caratteristiche diverse da quelli non fiscali (in particolare i contributi finanziari normalmente disciplinati dai "bandi"). Partendo da questo, il codice introduce per quelli fiscali un "regime speciale" (art. 20) a cui si applicano, solo in parte, i principi generali introdotti dal codice e validi per gli incentivi non fiscali. Anche quelli fiscali soggiacciono, comunque, ai principi previsti relativamente all'attività di programmazione e di coordinamento istituzionale nonché alla pubblicità e alla trasparenza degli incentivi.

Gli incentivi automatici. Nel citato "regime speciale" trovano collocazione solo due tipologie di incentivi fiscali. Non sono contemplati quelli automatici che sembrano essere giunti, quindi, al capolinea. Trattasi di tutti quegli incentivi gestiti in passato dai contribuenti in regime di auto-determinazio-

ne e di auto-liquidazione, senza alcun particolare obbligo di informativa dall'agenzia delle entrate o ad altri soggetti. Ad esempio, il credito R&S sin dal 2015 e i vari bonus sui nuovi investimenti (4.0 ed ordinari). Detta scelta (se confermata) non stupisce particolarmente, considerati i tanti segnali giunti negli ultimi anni e confermati dai recenti provvedimenti legislativi in cui è già evidente un chiaro cambio di rotta rispetto al passato. Si vedano il nuovo credito d'imposta transizione 5.0 e i citati "vecchi" crediti nella versione post d.l. n.

Doppio binario per le procedure. Il legislatore delegato distingue tra (i) gli incentivi che prevedono, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico (ii) gli incentivi che si basano su un meccanismo di "comunicazioni" da inviare al soggetto "competente" (che non è necessariamente l'agenzia delle entrate). Meccanismi diversi, quindi, non dovrebbero essere più ammessi.

I primi (incentivi con istruttoria tecnica) vengono assimilati a quelli non fiscali, condividendone, salvo gli aspetti legati alla revoca, i principi stabiliti nel codice stesso. I secondi (incentivi con comunicazione) si basano su un sistema di "comunicazioni", anche preventive, simile al credito 5.0, con informazioni finalizzate alla prenotazione dei fondi e ad una prima acquisizione di dati e notizie. Stabilito detto meccanismo, il codice non fissa particolari principi atti a vincolare le future scelte del legislatore. Emerge una ampia e autonomia rimessa, di volta in volta, sia al legislatore che, per la fase attuativa ed implementativa, ad altri "soggetti". Per tali incentivi, i principi sanciti nel codice sopravvivono solo rispetto ad alcune regole espressamente individuate dalla norma. In via generale, il testo normativo stabilisce che gli incentivi basati sullo schema delle "comunicazioni" saranno attivati sulla base delle previsioni della legge che li istituisce nonché delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, compresi i provvedimenti dell'Amministrazione "responsabile" ovvero dell'ente preposto alla fase di fruizione, che definiranno le attività di monitoraggio e i chiarimenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

La delega prevede espressamente che il processo di revisione degli incentivi alle imprese debba includere anche quelli aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, demandata alla specifica disciplina di settore. Il codice effettivamente non interviene su tali ultimi aspetti, parafrasando la legge delega e rinviandone la regolamentazione ad un diverso contesto. Spetterà, con ogni probabilità, ad un decreto attuativo della delega per la riforma fiscale (l. n. 111/2023) - che, si ricorda, prevede anch'essa un processo di revisione (e di razionalizzazione) degli incentivi fiscali - prevedere principi e regole generali, comuni a tutti gli incentivi fiscali, sul tema della fruizione e dei controlli, oltre che su quelli legati al recupero degli incentivi non spettanti.

Il codice definisce come "incentivi fiscali" sia le agevolazioni contributive sia quelle fiscali. Queste ultime risultano essere quelle fruibili attraverso una modifica delle regole ordinarie regole di determinazione del reddito o di pagamento delle stesse. Rientrano anche i crediti di imposta, le detrazioni di imposta, le deduzioni dall'imponibile e gli ulteriori vantaggi fruibili "mediante il canale fiscale". La prima categoria risulta molto ampia, potendo includere alcune normative "di vantaggio". In futuro, probabilmente, spetterà al legislatore dichiarare se certe modifiche che garantiscono un incentivo configurano o meno un'agevolazione fiscale.

——© Riproduzione riservata——

